PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

22 febbraio 2005 PE 355.386v01-00

EMENDAMENTI 1-5

Progetto di parere **(PE 349.929v01-00)**
di Marielle De Sarnez
Proposta di regolamento del Consiglio relativa al meccanismo di reciprocità
Proposta di regolamento (COM(2004)0437 – C6-0097/2004 – 2004/0141(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Bogdan Adam Klich

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2, PRIMA FRASE

(2) ***Tenuto conto della gravità delle*** situazioni di non reciprocità, è necessario che ***esse siano obbligatoriamente notificate da parte degli*** Stati membri ***interessati***.	(2) ***In*** situazioni di non reciprocità, è necessario che ***gli*** Stati membri ***lesi abbiano la possibilità di notificare tale fatto***.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento proposto rende opzionale piuttosto che obbligatoria la procedura di notifica, il che consente di prendere in considerazione gli interessi interni dei singoli Stati membri ("caso per caso"). La notifica opzionale concede agli Stati membri il tempo per un dialogo bilaterale.

Emendamento presentato da Bogdan Adam Klich

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2, TERZA FRASE

(2) Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e ***abbia la possibilità in ogni momento di proporre*** al Consiglio l'adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto.	(2) Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e ***imponga*** al Consiglio l'adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto.

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è di rafforzare l'obbligo della Commissione di trasmettere raccomandazioni al Consiglio in una situazione in cui viene esercitato il diritto di notifica.

Emendamento presentato da Bogdan Adam Klich

Emendamento 3
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) (Regolamento (CE) n. 539/2001)

a) ***entro dieci giorni dall'annuncio o dall'applicazione*** di tale istituzione da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato ***notifica*** per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;	a) ***in caso*** di tale istituzione da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato ***può notificare*** per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;

Or. pl

Motivazione

Rendere opzionale la notifica concede allo Stato membro leso la possibilità di esaminare individualmente la questione come pure di attivarsi automaticamente e decidere se utilizzare o meno il meccanismo di notifica.

Lo Stato membro dovrebbe avere un diritto garantito di scegliere se desidera utilizzare la "clausola di solidarietà" dato che una situazione di non reciprocità riguarda due Stati specifici e non ha alcun effetto sugli altri Stati.

Emendamento presentato da Bogdan Adam Klich

Emendamento 4
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c), prima frase (Regolamento (CE) n. 539/2001)

c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione ***può*** presentare al Consiglio una proposta di misura provvisoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa.	c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione ***è tenuta a*** presentare ***tempestivamente*** al Consiglio una proposta di misura provvisoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa.

Or. pl

Motivazione

La formulazione utilizzata nell'emendamento rende obbligatorio per la Commissione presentare una relazione con i relativi risultati e offre allo Stato leso una garanzia che gli sforzi volti a ripristinare il meccanismo di reciprocità continueranno e non dipenderanno da una decisione discrezionale della Commissione, che potrebbe ritardare tale processo.

Emendamento presentato da Bogdan Adam Klich

Emendamento 5
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c), seconda frase (Regolamento (CE) n. 539/2001)

c) Entro tre mesi, il Consiglio decide ***sulla proposta*** a maggioranza qualificata;	c) Entro tre mesi, il Consiglio decide ***se respingere siffatta misura provvisoria*** a maggioranza qualificata;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento offre agli Stati membri una garanzia che saranno adottate azioni concrete qualora i precedenti strumenti previsti dal meccanismo della Commissione non riusciranno a soddisfare le aspettative. Tale formulazione assicura che lo Stato leso abbia il diritto di sollecitare un'azione decisiva e allo stesso tempo rende effettivo il principio di solidarietà.